

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Le situazioni giuridiche

1. I fatti giuridici

I fatti naturali sono gli accadimenti in natura; nell'ambito dei fatti naturali può essere che alcuni di essi possano avere rilevanza per il mondo del diritto. Allorquando un fatto naturale ha rilevanza per il diritto si definisce fatto giuridico.

I fatti giuridici sono quindi gli accadimenti in natura che hanno rilevanza per il diritto. Si pensi ai fatti naturali della nascita ovvero della morte. La nascita e la morte sono entrambe dei fatti naturali ma a cui corrispondono degli effetti giuridici di grande rilevanza. Dal primo fatto naturale il nascituro ha diritto a ricevere un nome, cura e protezione, mentre dal secondo fatto naturale si apre la c.d. successione legittima, ovvero detta altrimenti la "questione dell'eredità".

I fatti giuridici si caratterizzano anche per la loro idoneità a produrre effetti giuridici a prescindere da ogni intervento umano o anche dalla volontà dell'uomo di produrli; questo in quanto le conseguenze giuridiche sono collegate semplicemente all'evento, senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che a causarlo sia stato l'uomo. Per tornare all'esempio di prima, la morte di un uomo è un evento che generalmente, tranne nel caso del suicidio, non presuppone né un'azione né una volontà del medesimo, eppure, dal fatto morte deriva la conseguenza giuridica dell'apertura dell'eredità a prescindere dalla volontà del soggetto. Il fatto giuridico prescinde dalla volontà e da ogni altro elemento che intercetti un comportamento volontario dell'uomo, si produce e basta come conseguenza giuridica di un fatto.

2. Gli atti giuridici

Accanto ai fatti giuridici troviamo poi gli atti giuridici. In questo caso l'evento causativo che ha valore per il diritto presuppone necessariamente un intervento umano. Attenzione però alla considerazione secondo cui l'intervento umano se è un presupposto necessario per la produzione dell'effetto non è comunque necessariamente collegato alla volontà di realizzare l'effetto giuridico che scaturisce dall'atto giuridico¹.

Per cui mentre i fatti giuridici prescindono dalle azioni umane e dalla volontà, gli atti giuridici prescindono solo dalla volontà, ma sono il frutto di una azione umana.

Gli atti giuridici si distinguono in:

- atti giuridici in senso stretto
- negozio giuridico.

3. Gli atti giuridici in senso stretto

Gli atti giuridici in senso stretto sono atti volontari dell'uomo ai quali l'ordinamento attribuisce effetti giuridici a prescindere dalla volontà di produrli.

Ciò che rileva in termini giuridici è esclusivamente la volontarietà dell'azione e non tanto la volontà di produrre gli effetti giuridici conseguenti, che il soggetto ben potrebbe ignorare.

Nulla meglio di un esempio per comprendere con semplicità: Tizio riconosce il figlio, ma nella sua testa lo il suo scopo è limitato ad attribuire al figlio il suo cognome e null'altro; ebbene, nonostante quello che lui può pensare, l'ordinamento gli attribuisce altresì gli obblighi di cura, protezione ed assistenza, anche se da lui non voluti o non conosciuti; in sostanza lui pensare che riconoscendo il figlio avrebbe potuto attribuire al medesimo solo il nome, ma in realtà da quella sua azione conseguono a che tanti altri effetti giuridici dei quali è destinatario e rispetto i quali non potrà abdicare.

4. Il negozio giuridico

Il negozio giuridico, secondo la migliore dottrina, consiste in una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti che si perseguono ed alla quale l'ordinamento ricollega effettivi giuridici conformi ai risultati voluti, purché la finalità che si vuole realizzare sia meritevole di tutela.

¹ **In pratica:** dire che il fatto giuridico prescinde dalla volontà, equivale a dire che un effetto giuridico si realizza a prescindere dalla concreta volontà di produrlo.

Non appare superfluo rammentare che il negozio giuridico postula la libertà del volere e del poter disporre dei propri diritti, quale conquista della rivoluzione francese². Prima di tale rivoluzione la capacità di essere titolari di diritti non era di tutti, ma era legata esclusivamente al concetto di *status*. Solo chi possedeva in certo *status* poteva godere di alcuni diritti.

Grazie alla rivoluzione francese, i principi politici della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità hanno nel corso del tempo acquisito valore giuridico ed allo *status* si è sostituito il concetto di persona umana. Quello che rileva oggi invero non è l'appartenenza ad una certa classe sociale, ma semplicemente viene data centralità al concetto di persona umana in sé considerata.

Nelle codificazioni moderne vengono poi suggellati i concetti di capacità giuridica e capacità d'agire

- **Capacità giuridica** = idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici
- **Capacità di agire** = idoneità ad esercitare i diritti ed i doveri di cui si è titolari (di potersi disporre autonomamente)

L'art. 1 del codice civile sottolinea, quale punto di arrivo del processo evolutivo, iniziato con la rivoluzione francese, che la capacità giuridica e quindi l'idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici a prescindere da uno status di appartenenza, si acquista semplicemente con la nascita.

La capacità di agire si acquista invece con la maggiore età. La capacità d'agire presuppone evidentemente la capacità giuridica.

5. Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo consiste nella pretesa che un soggetto vanta e può far valere per la tutela di un proprio interesse previsto e tutelato dall'ordinamento giuridico.

Il soggetto titolare di un diritto soggettivo è, dunque, munito di uno specifico potere di agire (mediante le c.d. azioni giudiziarie) a tutela (diretta) del proprio diritto soggettivo.

Il diritto soggettivo può essere assoluto ovvero relativo.

Il diritto soggettivo è assoluto quando si riferisce ad un bene della vita di cui il soggetto è titolare. Il diritto soggettivo è imprescrittibile³ e può essere fatto valere nei riguardi di ciascun soggetto che tenta di impedire ovvero di ostacolare il libero esercizio del suo diritto.

Il diritto soggettivo è relativo quando si riferisce ad un rapporto con altri soggetti. Il diritto soggettivo relativo è soggetto a prescrizione, ossia il suo titolare se vuole far valere il suo diritto lo deve azionare entro un determinato periodo di tempo, decorso il quale non può più essere esercitato.

Può essere fatto valere solo nei riguardi dei soggetti con cui esiste il rapporto giuridico⁴.

6. L'interesse legittimo: la moderna concezione dello "Stato di diritto" impone alla Pubblica Amministrazione di rispettare le norme giuridiche che ne regolamentano l'attività ed il funzionamento. L'interesse legittimo è posto a presidio della corretta gestione dei poteri pubblici nei riguardi dei privati. L'interesse legittimo rappresenta invero la situazione in cui si trova il privato allorché la pubblica amministrazione agisce mediante i poteri pubblicistici. Esso è inteso come la posizione di vantaggio riservata dall'ordinamento ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene.

Per cui, se una pubblica amministrazione nega una certa autorizzazione ad un privato, questo, se ritiene che il diniego non sia corretto, potrà far valere le sue ragioni chiedendo l'intervento del giudice amministrativo (quale giudice che si occupa delle controversie che hanno ad oggetto l'esercizio dei poteri pubblici).

7. Le facoltà

Le facoltà sono semplici manifestazioni dei diritti soggettivi e rappresentano le modalità di utilizzo del bene sul quale si vantano diritti.

² **Il cavillo:** La centralità del ruolo della persona a prescindere dal suo stato sociale si coglie con evidenza già nell'art. 1 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* del 26 agosto 1789, ove si legge che "Gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti". Il concetto di centralità della persona trova un sigillo storico già nella proclamazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776, di struggente attualità nella parte in cui gli estensori hanno testualmente inciso sulla carta che "Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili, che fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere".

³ In pratica non è soggetto ad un termine per poterlo azionare e far valere. Questa prerogativa si esprime attraverso il concetto della c.d. imprescrittibilità del diritto.

⁴ **In pratica:** Se Tizio è titolare di un diritto soggettivo di credito nei riguardi di Caio pari a 1.000,00, in quanto Caio ha acquistato la merce da Tizio, ma che non ha mai pagato, Tizio, per ottenere la sua somma di denaro, per aver venduto la merce a Caio, deve esercitare il suo diritto solo nei riguardi di Caio, suo debitore.

Esse non hanno un carattere autonomo, ma proprio perché connesse all'esercizio del diritto ne rappresentano una caratterizzazione sulla modalità di utilizzo. Per fare un esempio il proprietario del bene può recintarlo, può lasciarlo privo di recinzione, può tenerlo in ordine, può tagliare l'erba ecc...

8. Il diritto potestativo

Consiste nel potere riconosciuto a un soggetto di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro, senza che questi possa reagire (es. art. 847 c.c. comunione forzosa del muro costruito sul confine)

Le obbligazioni

1. Le fonti delle obbligazioni

L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore. L'art. 1173 del Codice Civile elenca le fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni a seconda della loro derivazione possono essere:

- da contratto;
- da fatto illecito;
- da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico.

2. Le obbligazioni da contratto

Le obbligazioni che sorgono dal contratto presuppongono l'esistenza di un "contratto" dal quale appunto sorgono obblighi giuridici che dovranno essere adempiuti secondo quanto previsto dal contratto medesimo.

Se ad esempio Tizio vende un'auto a Caio, sorge un contratto. Da questo contratto di compravendita sorgono a loro volta delle obbligazioni e precisamente l'obbligazione di Caio di pagare il valore pattuito dell'auto e l'obbligazione di Tizio di consegnare l'auto.

Se una delle due parti è inadempiente, ossia non pone in essere la propria obbligazione scatta una particolare responsabilità, detta responsabilità contrattuale.

3. Le obbligazioni da fatto illecito

Le obbligazioni da fatto illecito presuppongono l'esistenza di un danno ingiusto commesso con dolo o colpa⁵. L'art. 2043 del c.c. dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Per cui se Tizio sbadatamente fa cadere dal suo terrazzo un vaso di fiori e colpisce l'auto di Caio, Caio potrà ottenere da Tizio il risarcimento dei danni subiti alla sua auto.

Come si può agevolmente capire non esiste tra Tizio e Caio alcun precedente rapporto giuridico. l'obbligo di Tizio di pagare i danni, sorge solo dal fatto dannoso da lui commesso.

Il fatto illecito dannoso fa scattare una particolare responsabilità detta responsabilità extracontrattuale.

4. Le obbligazioni derivanti da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle

Queste obbligazioni di natura residuale hanno la finalità di fornire una risposta a delle situazioni che non generano né da un contratto né da un fatto illecito, ma più semplicemente da eventi di altra natura.

Si pensi a Tizio, vicino di casa di Caio che si avveda che quest'ultimo è partito per le vacanze, ma ha lasciato aperta l'irrigazione del giardino. Tizio decide allora di chiudere l'acqua.

Apparentemente Tizio pone in essere un'azione di buon vicinato, tuttavia l'ordinamento, una volta che lui si è ingerito nella sfera giuridica di altri, lo obbliga, per il futuro e fino a che Caio non sarà in grado di farlo in modo autonomo, di curare e gestire ciò di cui si è volontariamente interessato.

Per cui se dopo qualche giorno insiste un sole cocente, Tizio avrà l'obbligo giuridico di riaprire l'acqua poiché si è assunto su di sé l'obbligazione giuridica di curare il giardino in assenza di Caio, il quale, nella sua testa magari aveva lasciato aperta l'irrigazione proprio perché avendo visto la previsione meteo non voleva che i suoi fiori si seccassero al sole.

L'esempio appena delineato è conosciuto come gestione affari altrui.

La gestione di affari altrui è una fonte dell'obbligazione nascente dalla legge che trova il suo fondamento negli articoli 2028 e seguenti del codice civile italiano.

L'obbligazione nasce allorché un soggetto, detto gestore, svolge un'attività nell'interesse di un'altra persona del tutto spontaneamente, senza cioè averne avuto un precedente incarico da questi. Da questa attività sorgono, secondo l'ordinamento, obblighi sia a carico del gestore, sia a carico del soggetto nei cui confronti l'attività è posta in essere:

- il primo, è obbligato a portare a termine l'azione intrapresa fin quando l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso
- il secondo, deve rimborsare al gestore le spese effettuate.

⁵ **Il cavillo: dolo e la colpa:** dolo e la colpa rappresentano i due stati soggettivi dell'illecito: il dolo presuppone la volontà di realizzazione del danno, mentre la colpa non presuppone alcuna volontà di realizzare un danno, ma esclusivamente una mancanza di diligenza o di attenzione che, laddove ci fossero invece state, avrebbero evitato il danno.

Le obbligazioni nascenti da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle sono previste dalla legge e sono riconducibili a tre categorie:

- o la gestione di affari altrui
- o la ripetizione dell'indebitato
- o l'ingiustificato arricchimento

5. La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Esiste una netta distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:

- la responsabilità contrattuale presuppone, almeno formalmente, la sussistenza di un contratto nel senso stretto del termine e quindi la violazione degli obblighi nascenti dal contratto;
- la responsabilità extracontrattuale implica l'inesistenza del contratto e si fonda sulla violazione del dovere generico del *neminem laedere*⁶, ossia di non intromettersi nella sfera giuridica di altro soggetto senza il suo consenso.

6. Le regole della correttezza nell'adempimento delle obbligazioni

In tema di obbligazioni l'art. 1175 del Codice civile dispone che il debitore e il creditore sono tenuti a comportarsi secondo le regole della correttezza. Entrambe devono quindi comportarsi lealmente.

Da un lato il debitore deve eseguire la sua obbligazione con diligenza e dall'altro il creditore deve cooperare all'adempimento.

Possiamo affermare che in virtù del dovere di correttezza le parti dell'obbligazione hanno il dovere di reciproca collaborazione.

Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni strumentali ed accessorie che risultano necessarie affinché l'interesse del creditore sia compiutamente realizzato; il creditore, da parte sua, deve cooperare con il debitore per agevolargli l'adempimento o, quantomeno, evitargli inutili aggravii.

Ne consegue che ciascuna parte nell'eseguire il contratto non può porsi in una dimensione egoisticamente protesa alla tutela del suo solo interesse, ma deve adoperarsi solidaristicamente, onde tutelare anche l'interesse della controparte. D'altra parte un diritto conferisce un potere, ma questo potere è funzionale all'esercizio del diritto dato dalla ragione per la quale l'ordinamento riconosce quel diritto.

Tornando sempre all'esempio di prima il creditore che aveva pattuito il pagamento in contanti, non potrebbe rifiutare un pagamento con assegno circolare poiché se è vero che avendo pattuito che la somma dovesse essere pagata in contanti, è altrettanto vero che giuridicamente un assegno circolare equivale denaro contante posto che la somma è garantita direttamente dalla banca che ha emesso l'assegno.

⁶ **Il cavillo: Neminem laedere:** testualmente significa non offendere nessuno. Questo concetto sintetizza il principio generale secondo cui tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale principio è posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale con la conseguenza che chiunque viola il divieto è poi obbligato al risarcimento del danno cagionato.

Il contratto

1. Il contratto e l'autonomia contrattuale

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Esiste nell'ordinamento giuridico la possibilità di porre in essere accordi tra le parti dai quali possono derivare delle obbligazioni purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Ne consegue che Tizio e Caio possono accordarsi come meglio ritengono purché il contenuto del loro accordo sia compatibile con i principi dell'ordinamento.⁷ Questa loro libertà viene definita autonomia contrattuale e si manifesta attraverso tre aspetti:

- o Libertà di scelta del tipo di contratto da utilizzare tra quelli già previsti dalla legge (c.d. contratti tipici, come il mutuo, la donazione, la compravendita ecc...);
- o Libertà di determinare il contenuto del contratto purché meritevole di tutela (c.d. contratti atipici, come il leasing, il portierato, la sponsorizzazione ecc...);

Il contratto può essere bilaterale quando le parti sono due ovvero plurilaterale quando le parti sono più di due.

Per parte non si deve intendere la persona ma il centro d'interesse, nel senso che ciascuna parte può essere ricondotta anche a più persone. Si pensi ad una società di capitali (una SPA) che è un soggetto giuridico astratto ma che impersona di fatto la pluralità di soggetti che essa stessa rappresenta⁸.

2. Gli elementi essenziali del contratto

Ai sensi dell'art. 1325 c.c., i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto, sono:

- o l'accordo delle parti (di cui agli artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.),
- o la causa (ex art. 1343 e seguenti c.c.),
- o l'oggetto (cfr. art. 1346 e seguenti c.c.)
- o la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli artt. 1350 e seguenti c.c.).

3. L'accordo delle parti

Non esiste contratto senza accordo tra le parti. Posto che dal contratto nascono obblighi giuridici, ciascuno è libero non solo di determinare il contenuto del contratto, ma altresì di decidere di stipulare un contratto. L'accordo delle parti è ciò che suggella il patto e che attribuisce al medesimo efficacia giuridica, in assenza del quale il contratto non sorge. L'accordo a sua volta si esprime con il consenso che può essere verbale, scritto ovvero per comportamento concludente, ossia attraverso una azione che manifesta con evidenza la volontà di stipulare un contratto. Si pensi a quando si sala su un autobus di linea. In questo caso è evidente che con questo comportamento si è manifestata la volontà di stipulare un contratto di trasporto.

4. L'oggetto

L'oggetto del contratto può essere definito come il bene sul quale cade il contratto ovvero il comportamento che deve essere tenuto dalle parti per conseguire le finalità previste dal contratto.

Il codice civile italiano all'art. 1346 stabilisce che l'oggetto deve essere:

- **Possibile:** la possibilità è intesa sia in senso materiale che in senso giuridico. Ad esempio è impossibile giuridicamente un contratto che abbia ad oggetto la vendita di un bene demaniale, o di un immobile abusivo come è altresì impossibile la vendita del Titanic perché di fatto è impossibile recuperarlo in fondo all'oceano.

⁷ In pratica: Tizio e Caio non potranno quindi stipulare tra di loro un contratto con il quale Tizio si impegna a dare a Caio 1.000,00 affinché Caio rubi un certo bene a Mevio. Ebbene questo accordo non è certamente meritevole di tutela perché nel nostro ordinamento il furto è vietato sia che venga posto in essere dal diretto interessato sia che sia commissionato altri soggetti.

⁸ Il cavillo: anche una semplice associazione può essere considerata un autonomo centro di interessi e stipulare contratti. Già nel 1976 è stato riconosciuto dalla giurisprudenza che una associazione, ancorché non munita di personalità giuridica, costituisce un soggetto di diritto distinto dagli associati e centro autonomo di interessi dotato di capacità processuale e sostanziale.

- **Lecito**: ossia non illecito e quindi non contrario alle legge.
- **Determinato o determinabile**: ossia il contratto deve avere un contenuto che sia già chiaro ovvero che contenga già i criteri che consentiranno la determinazione del suo oggetto.

5. La forma del contratto

La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta e si rende esteriormente visibile, divenendo idonea ad assumere rilevanza giuridica.

Nel nostro ordinamento esiste il principio della libertà della forma negoziale, per cui tranne i casi in cui la legge prevede diversamente, i contratti possono stipularsi anche in forma verbale.

Se si utilizza la forma scritta, questa può consistere in:

- **Atto pubblico**: è il documento redatto dal notaio
- **Atto in scrittura privata**: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione.

6. La causa del contratto

La causa del contratto può essere intesa come la concreta funzione dell'operazione economica negoziale posta in essere dalle parti ossia la ragione concreta per la quale le parti hanno stipulato il contratto⁹.

Perché sorga l'obbligazione tra le parti non basta infatti la volontà delle parti, ma è necessaria una giustificazione sociale dell'atto di autonomia contrattuale. La causa assurge ad elemento che attribuisce al giudice il potere di accertare se le ragioni che stanno alla base del contratto sono compatibili con l'ordinamento ovvero sono ad esso contrarie.

⁹ In pratica rappresenta la finalità che con il contratto si vuole realizzare. Si pensi al contratto con cui Tizio vende una automobile a Caio. Ebbene la finalità del contratto è rappresentata dallo scambio del bene verso il prezzo pattuito (c.d. compravendita). All'ordinamento non rilevano le ragioni per le quali Tizio ha deciso di vendere oppure quelle per le quali Caio ha deciso di acquistare un'auto. Queste appartengono alla sfera dei motivi personali che non hanno valenza giuridica.

Le patologie del contratto

1. L'invalidità del contratto

Il contratto è invalido quanto presenta delle patologie. Queste possono presentarsi al momento della nascita del contratto (c.d. patologie genetiche) ovvero nel corso della sua esecuzione (c.d. patologie funzionali).

Tra le prime si annoverano per importanza la nullità, l'annullamento e la rescissione. Tra le seconde la risoluzione per inadempimento ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta.

2. La nullità

La nullità costituisce la forma più grave dell'invalidità in quanto implica l'idoneità originaria del contratto a produrre effetti giuridici.

La disciplina del contratto nullo è influenzata infatti dalla necessità di proteggere interessi indisponibili sottesi alla negoziazione. A tal proposito la migliore dottrina civilistica rileva come la nullità costituisca uno strumento di controllo dell'autonomia negoziale che pone in luce il contrasto tra l'assetto degli interessi delineato nel contratto e i principi che stanno alla base dell'ordinamento.

In sostanza la nullità è la reazione al contrasto tra autonomia privata ed ordinamento.

Questa sua caratteristica implica che, non solo le parti che hanno stipulato il contratto, ma chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità del contratto. Inoltre può essere rilevata senza limiti di tempo.

Il contratto è nullo:

- quando è contrario a norme imperative;
- quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma);
- quando la causa o i motivi sono illeciti, laddove determinanti per la conclusione del contratto;
- quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
- in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. L'annullamento

L'annullamento si configura come uno strumento di tutela dell'autonomia negoziale delle parti in modo che le stesse possano addivenire alla stipula del contratto in modo libero e consapevole, e quindi in assenza di condizionamenti della volontà.

Sono considerate cause di annullabilità del contratto:

- l'incapacità di una delle parti (*ad es. nel caso di contratti conclusi da minore o incapace di intendere e di volere*);
- per vizi del consenso e quindi
 - determinato da errore,
 - estorto con violenza
 - carpito con dolo

Attenzione però non basta un semplice errore in quanto per avere rilevanza ossia per essere causa di annullamento, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

Per quanto attiene al dolo è rilevante sottolineare che deve consistere in raggiri tali usati da uno dei contraenti, che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso.

A differenza della nullità, l'annullabilità può essere fatta valere solo su istanza della parte interessata ed è soggetta ad un rigoroso termine di prescrizione quinquennale

4. La rescissione

Il contratto è oggetto di rescissione quando già nel momento in cui è stato stipulato, si caratterizzava per una sproporzione fra le prestazioni alle quali le parti si erano obbligate. In presenza di questa sproporzione la legge prevede che la parte danneggiata possa eliminarne gli effetti del contratto.

Si distingue tra rescissione per stato di pericolo e per stato di bisogno:

- **contratto concluso in stato di pericolo** è tale quando una parte assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo di danno grave alla persona.
- **contratto concluso in stato di bisogno** è tale quando una parte assume c'è sproporzione tra le prestazioni a causa della situazione di bisogno economico di una parte, della quale l'altra parte ha approfittato. In questo caso però la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto.

5. La risoluzione

La risoluzione presuppone la validità del contratto. Essa si manifesta invero sulla base di patologie che emergono nella sua fase esecutiva.

La risoluzione rappresenta quindi uno strumento per ottenere lo scioglimento di contratto dovuto al verificarsi di eventi che incidono sul rapporto tra le parti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni corrispettive.

Ciò che giustifica la risoluzione di un contratto, a prescindere dalla patologie che lo colpisca, è rinvenibile nella natura delle prestazioni che tra di loro sono interconnesse con la conseguenza che se una viene meno, anche 'altro perde di valore.

In sostanza il venir meno di una prestazione, libera l'altra parte dalla sua prestazione.

Si pensi ad un contratto avente ad oggetto un viaggio in uno Stato nel medio oriente che è già stato pagato in anticipo. Ebbe qualche giorno prima della partenza, a causa di una guerra civile, i turisti non possono più liberamente circolare in quel Paese. Si comprende bene che questo evento esterno, se pur non addebitabile a nessuna delle due parti negoziali incide sul contratto in quanto contratto una delle due prestazione non può essere soddisfatta e come tale l'altra deve essere resa.

6. Le cause di risoluzione

Le cause di risoluzione sono declinabili in tre diverse categorie:

- inadempimento
- impossibilità sopravvenuta
- eccessiva onerosità.

Inadempimento: una delle due parti non adempie alla sua prestazione e quindi la parte che subisce l'inadempimento ha facoltà di chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto con l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'inadempimento

Impossibilità sopravvenuta: una delle due prestazioni per cause esterna diventa impossibile da realizzare e quindi la parte che subisce questa impossibilità ha facoltà di chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

Eccessiva onerosità sopravvenuta: le prestazioni sono di fatto entrambe possibili, tuttavia una delle due, rispetto una ragionevole proiezione degli obblighi reciproci è divenuta talmente onerosa che l'esecuzione della stessa cagionerebbe un danno particolarmente significativo a chi la deve eseguire.

Per evitare che una delle parti possa utilizzare questo rimedio in modo improprio a danno della controparte, ogni motivazione che viene addotta deve transitare da un giudizio di idoneità da parte del giudice¹⁰.

7. La risoluzione di diritto

La risoluzione è sempre pronunciata dal giudice su istanza della parte che la chiede. Tuttavia la legge prevede dei casi tassativi nei quali è direttamente la parte a dichiarare la risoluzione del contratto.

Le ipotesi di risoluzione di diritto previste dalla legge sono tre:

- diffida ad adempiere: presuppone che la parte non inadempiente diffida l'altra parte ad adempiere entro un termine stabilito nella diffida, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto.
- termine essenziale: le parti ovvero il contratto stesso può prevedere un termine c.d. essenziale decorso il quale la prestazione non ha più interesse che venga resa e come tale il contratto si intende risolto di diritto (*si pensi alla consegna di alimenti per una festa quando la festa ormai è stata celebrata; evidentemente la prestazione in ritardo non ha più ragione d'essere*)
- clausola risolutiva espressa: le parti attribuiscono una data determinata prestazione un valore essenziale a tal punto che se non viene realizzata, il contratto si risolve allorquando la parte decide di avvalersi di tale clausola.

¹⁰ In pratica se Tizio ritiene che la sua prestazione sia divenuta troppo onerosa rispetto quello che era stato pattuito, non potrà ottenere la risoluzione del contratto, ma potrà solo chiedere al giudice che accerti che effettivamente la prestazione è divenuta troppo onerosa.

Il contratto di lavoro subordinato

1. Il contratto di lavoro

Il contratto di lavoro è il contratto mediante il quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione e la vigilanza del _datore di lavoro, in cambio di una controprestazione, ossia la retribuzione (art. 2099 cod.civ.).

La prestazione dell'opera del lavoratore può essere sia di carattere manuale, sia di carattere intellettuale. Ai fini della validità del contratto è necessario che vi siano gli elementi essenziali tipici del contratto in genere e quindi:

- il consenso delle parti
- la causa
- l'oggetto
- la forma.

Il contratto di lavoro si caratterizza per essere:

- oneroso, essendo necessaria l'esistenza di una retribuzione che è la naturale controprestazione dell'attività lavorativa;
- sinallagmatico, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive (prestazione del lavoratore contro prestazione del datore di lavoro – retribuzione);
- cumulativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l'entità delle prestazioni e controprestazioni;

2. Peculiarità del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro deve contenere nell'oggetto l'attività della prestazione lavorativa che il lavoratore deve effettuare, che deve ovviamente essere lecita, possibile e determinata ovvero determinabile, attraverso il riferimento alla categoria contrattuale di appartenenza.

La durata del contratto può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato: in quest'ultimo caso, la durata dell'intero rapporto lavorativo è soggetta ad un termine di durata alla conclusione del quale il rapporto si interrompe.

Il lavoratore, nello svolgimento del rapporto lavorativo è tenuto ad usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro; è altresì tenuto all'obbligo di fedeltà, ossia non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi che siano in concorrenza con il datore di lavoro, ovvero divulgare notizie attinenti l'organizzazione dell'azienda al fine di recare ad essa pregiudizio. (artt. 2104 e 2105 c.c.).

Le modifiche contrattuali possono essere stabilite solo dalla legge, dai contratti collettivi¹¹ o dalla volontà di entrambe le Parti

3. Obbligo d'informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare per iscritto il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o rapporto di lavoro.

Tale obbligo, che deve essere adempiuto entro 30 giorni dall'avvenuta assunzione e si sostanzia in una serie di dettagliate notizie che devono essere rese al prestatore, in particolare:

- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro;
- la data di inizio del rapporto e la sua durata;
- la durata del rapporto di prova, se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la
- qualifica del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;

¹¹ Il cavillo: il **contratto collettivo nazionale di lavoro** (c.d. **CCNL**) Si tratta di accordi tra i datori di lavoro ed una o più organizzazioni sindacali di lavoratori, finalizzati a determinare il trattamento economico minimo ai lavoratori e a determinare le regole di lavoro alle quali dovranno adeguarsi tutti i vari singoli contratti individuali di lavoro. Ne consegue che nessun singolo contratto di lavoro può contenere delle regole contrattuali contrastanti con il contratto collettivo di quel settore.

- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.

Le informazioni suddette possono pervenire al lavoratore attraverso il contratto di lavoro scritto o nella lettera di assunzione ovvero in altro documento da consegnare al lavoratore stesso.

4. La capacità giuridica e di agire del lavoratore

Al rapporto di lavoro si applicano tutti i principi che riguardano la capacità giuridica e la capacità di agire delle persone fisiche, in quanto, in virtù dell'utilizzo delle energie del lavoratore nella prestazione, solo le persone fisiche sono capaci di prestare il proprio lavoro e di agire al riguardo, ponendo in essere i relativi negozi giuridici.

Nel rapporto di lavoro esiste una deroga in tema di capacità di agire in quanto se tradizionalmente questa si acquisisce con la maggiore età, nel caso di specie, la legislazione di settore prevede che il contratto di lavoro possa essere stipulato, a determinate condizioni e sopra una certa età, anche da un soggetto minorenne.

Le leggi speciali stabiliscono infatti un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, statuendo che "*in tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro*".

5. La tutela del lavoro e del lavoratore

Le garanzie che l'ordinamento appresta in tema di lavoro possono essere sintetizzate nella tutela del lavoro, intesa come azione volta a promuovere l'esistenza del lavoro, e la tutela del lavoratore, intesa come azione volta a tutelare il lavoratore durante l'esercizio dell'attività lavorativa.

A presidio della tutela del lavoro è previsto l'articolo 35 della Costituzione che afferma che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"

A presidio della tutela dei lavoratori esiste l'articolo 36 della Costituzione che afferma il diritto ad una retribuzione proporzionata all'abilità, alla fatica e alla responsabilità del lavoratore e anche idonea a consentire a lui e alla sua famiglia un'esistenza "libera e dignitosa". Lo stesso articolo tutela "la durata massima della giornata lavorativa" e "il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite".

Oltre alla Costituzione vi sono altre norme che si interessano nel dettaglio della tematica, tra cui indubbiamente lo statuto dei lavoratori emanato con la legge 300 del Marzo 1970. Lo statuto dei Lavoratori ha lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali di fabbrica garantendo un corretto rapporto tra questi e la direzione aziendale, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore.

6. Gli organi di tutela del lavoro e di diritti dei lavoratori

Lo Stato ha poi istituito degli enti specifici organi di tutela del lavoro che si occupino in funzione operativa delle problematiche connesse. Tra i più rilevanti ricordiamo:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che controlla e interviene come mediatrice nelle vertenze tra datori e lavoratori;
- l'Ispettorato del Lavoro, che è l'organo di vigilanza per il rispetto della norme sul lavoro,
- l'Ufficio del Lavoro, Agenzie per il lavoro e Centri per l'impiego istituiti per il collocamento dei lavoratori e l'assistenza agli emigrati.

Diritti specifici del lavoratore sono i seguenti:

- **retribuzione:** la Costituzione stabilisce che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- **attività sindacale:** il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale;
- **orario di lavoro:** la durata dell'orario normale di lavoro è fissata per legge
- **riposo settimanale:** il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo durante la settimana di almeno 24 ore consecutive).
- **ferie:** per legge a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
- **sciopero:** rappresenta un diritto purchè vi siano le condizioni per scioperare secondo quanto stabilito della legge di settore; in caso di sciopero la retribuzione viene sospesa durante il periodo di sciopero;
- **parità uomo – donna:** alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavoratore uomo.

- **congedo matrimoniale:** tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni (di calendario)
- **malattie ed infortuni sul lavoro/malattie professionali:** in caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai CCNL (cosiddetto periodo di comporto). Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi.
- **maternità/paternità:** il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal *divieto*, in via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l'assistenza e la cura del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap). Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale viene sancita in caso di adozione e di affidamento;
- **diritto allo studio:** se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi;
- **sicurezza sul lavoro:** il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di attuare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009).

Le macro fasi storiche del rapporto di lavoro sportivo

1. La prima fase

La prima fase è quella che possiamo riferire alla situazione previgente alla legge n. 91/1981. In questa fase spiccava il ruolo del cd. "vincolo sportivo", in base al quale l'atleta era titolare sostanzialmente di un rapporto a tempo indeterminato con la propria società sportiva, con la conseguenza che la sua forza contrattuale era di fatto anestetizzata dalla presenza di questo legame.

Prima dell'anno 1981 il legislatore aveva limitato la sua azione agli aspetti di natura organizzativa dello sport, mediante l'emanazione della legge istitutiva del CONI, trascurando di delineare una disciplina organica in tema di rapporto di lavoro. Non esisteva normativamente nemmeno una distinzione tra atleti dilettanti ed atleti professionisti.

In assenza di una distinzione normativa, gli studiosi ritenevano che professionista fosse colui che faceva dello sport la sua principale attività lavorativa al fine di conseguire un guadagno che gli permettesse di vivere, mentre ritenevano che fosse dilettante chi, interpretando lo sport come momento prettamente ludico, lo praticava come occasione di svago e mezzo di benessere personale.

Di fatto e di diritto lo status di atleta professionista era intrinsecamente collegato al tesseramento in forza del quale s'ingenerava tra le parti il cd. "vincolo sportivo".

Lo sportivo sottoscriveva un vincolo perenne con la società, la quale diventava proprietaria del suo cartellino potendolo gestire unilateralmente senza il consenso dell'atleta che si poteva vedere ceduto ad altra società senza essere nemmeno interpellato.

2. La seconda fase

La seconda fase è quella che si colloca dopo legge n. 91 del 1981 e sino alla cd. "sentenza Bosman". In questa fase si sperimenta una prima regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo e si abolisce il vincolo sportivo¹².

L'art. 2 della legge infatti sancisce il libero esercizio dell'attività sportiva professionistica e dilettantistica, in forma individuale e collettiva. Esso in dettaglio stabilisce che *"le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società"*.

Nonostante i passi in avanti, rimanevano sul tappeto molti altri problemi, tra cui quello dei limiti ai tesseramenti di giocatori di calcio stranieri. Per i calciatori stranieri infatti, il trasferimento era reso difficile dalle norme federali che limitavano l'impiego nelle gare di giocatori provenienti da federazioni estere. Da sottolineare che sia le norme interne della FIGC, sia quelle dell'UEFA, stabilivano che durante le gare ufficiali le società sportive potessero utilizzare soltanto un certo numero di calciatori stranieri. In particolare, l'UEFA stabiliva un numero massimo di due stranieri, poi elevato a tre nel 1991. Sulla base del medesimo principio, la FIGC nell' art. 40 NOIF stabiliva che squadre di serie A dovessero schierare in campo non più di tre stranieri, mentre le squadre delle altre serie professionistiche dovevano essere costituite esclusivamente da giocatori italiani.

Queste disposizioni dell'ordinamento sportivo erano in vigore nonostante la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave c. Union Cycliste Internationale, causa 36/74 avesse chiarito che l'attività sportiva doveva essere rispettosa dei principi del diritto comunitario tra cui quello della libera circolazione all'interno della Comunità europea. Questo richiamo avrebbe dovuto allertare le federazioni sportive sulla disarmonia esistente tra il principio di libera circolazione ed il limite al tesseramento di giocatori comunitari.

3. La terza fase

La terza fase è quella che si colloca dopo la cd. "sentenza Bosman" e sino all'Accordo di Bruxelles del 2001. Questa fase, se pur breve, si caratterizza per la consacrazione del ruolo centrale dell'atleta e del ruolo centrale del regime contrattuale.

Come appena anticipato, la possiamo collocare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 dicembre 1995 con la quale la Corte non si è limitata a sottolineare che l'attività sportiva doveva essere rispettosa dei principi del diritto comunitario, tra cui quello della libera circolazione all'interno della Comunità europea, ma ha sancito l'illegittimità delle disposizioni federali contrarie a tale principio.

¹² Il cavillo: il vincolo sportivo è rimasto per lo sport dilettantistico. Esso consiste in un legame indissolubile, e a tempo indeterminato, fra l'atleta e la società di appartenenza con la facoltà di recesso concessa solo a quest'ultima, salvo rinuncia al tesseramento da parte dell'atleta. Per effetto di questo vincolo, il trasferimento ad altra società è di fatto impossibile, anestetizzando in questo modo la concorrenza fra le società sportive.

La Corte di Giustizia, quindi in attuazione del principio di libera circolazione delle persone sotteso all'art. 48 del trattato C.E. ha ritenuto in contrasto con il diritto comunitario il vincolo di ordine numerico dei calciatori utilizzabili nelle squadre di calcio.

Nella sentenza emerge a chiare lettere che la libertà di circolazione dei lavoratori, insieme alle altre libertà fondamentali previste dal trattato C.E., ossia le libertà di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, costituisce aspetto centrale della nozione di mercato comune, e, in quanto tale, “*non tollera attenuazioni o eccezioni*” Ne consegue che il giocatore professionista che entra a far parte dell'ordinamento sportivo non può subire, sulla base di detti principi generali, una limitazione così grave all'esercizio di un diritto fondamentale attribuitogli direttamente dall'ordinamento giuridico europeo.

4. La quarta fase

La quarta fase può considerarsi come quella che segue all'Accordo di Bruxelles del 2001.

Questo accordo è molto rilevante poiché, se con la sentenza Bosman si era risolto il contrasto tra il principio di libera circolazione e limiti ai tesseramenti degli stranieri, un altro problema rimaneva da risolvere. La questione era relativa alla previsione del riconoscimento di un'indennità di formazione a favore delle società sportive che avevano contribuito alla formazione dell'atleta e l'istituzione della giusta causa sportiva di risoluzione del contratto intercorrente tra lo sportivo e la società d'appartenenza. Ebbene l'Accordo di Bruxelles del 2001 oltre a prevedere il riconoscimento di un'indennità di formazione a favore delle società sportive che avevano contribuito alla formazione dell'atleta e l'istituzione della giusta causa sportiva di risoluzione del contratto intercorrente tra lo sportivo e la società d'appartenenza, introduceva soprattutto il cd. “principio di stabilità dei contratti”, con l'intento di garantire soprattutto ai club il rispetto, da parte dei loro tesserati, dei contratti da questi sottoscritti.

La normativa derivante dall' Accordo di Bruxelles venne successivamente ratificata attraverso l'emanazione, da parte del Comitato Esecutivo della FIFA, del cd. Regolamento FIFA sullo *status* ed i Trasferimenti dei Calciatori, entrato in vigore nel settembre 2001.

Il rapporto di lavoro sportivo

1. La distinzione tra lo sportivo dilettante e lo sportivo professionista

Sino all'anno 1981 non esisteva una distinzione normativa tra atleti dilettanti ed atleti professionisti. La distinzione si coglieva unicamente dalla ricostruzione che gli studiosi avevano elaborato; si riteneva che l'atleta professionista fosse colui che faceva dello sport la sua principale attività lavorativa al fine di conseguire un guadagno che gli permettesse di vivere, mentre ritenevano che fosse atleta dilettante chi, interpretando lo sport come momento prettamente ludico, lo praticava come occasione di svago e mezzo di benessere personale.

Con la legge 91 del 1981 il legislatore per la prima volta definisce professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Ne emerge che ai fini della qualificazione di professionista sono necessari due elementi:

- un elemento "oggettivo", costituito dall'esplicito riconoscimento ai fini sportivi di una disciplina tra quelle sportive nazionali e poi il successivo inserimento della stessa tra quelle tassativamente indicate dal C.O.N.I. come professionistiche;
- un elemento "soggettivo", costituito dalla titolarità di un contratto di lavoro subordinato, al quale deve essere necessariamente accompagnato il tesseramento, in qualità di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo o preparatore atletico, con Società sportive affiliate alle predette Federazioni sportive, e che militino nelle categorie da queste ultime dichiarate oggettivamente professionistiche.

2. La natura della prestazione sportiva professionale

La prestazione lavorativa sportiva a titolo oneroso è generalmente inquadrabile nel contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella legge n.91 del 1981.

In questa legge, disciplinante le norme in tema di rapporti tra la società e gli sportivi professionisti all'art. 2, vengono definiti sportivi professionisti *gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.*

La prestazione lavorativa sportiva a titolo oneroso può inquadarsi altresì nel contratto di lavoro autonomo allorquando:

- a) l'attività viene svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non viene contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Ne consegue che, con eccezione dei casi delineati alle lettere a), b) e c), il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato.

3. Il diritto alla libera circolazione degli sportivi nell'ambito dell'UE

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta la discriminazione sulla base della nazionalità, anche nelle situazioni in cui i cittadini dell'UE esercitano il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dei paesi dell'UE (artt. 18 e 21 del TFUE).

Sempre il trattato prevede la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, che comporta anche la soppressione delle discriminazioni tra i lavoratori dei paesi dell'UE sulla base della nazionalità (articolo 45 del TFUE), e la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (articoli 49 e 56 del TFUE).

Tali disposizioni si applicano indubbiamente a tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte dell'ordinamento sportivo sia che essi siano sportivi professionisti, semi-professionisti, sportivi dilettanti, istruttori, allenatori, addestratori ecc..

Questi principi di natura generale trovano applicazione anche all'ordinamento giuridico sportivo nei limiti in cui intercettino elementi di valenza economica. Non appare superfluo rammentare che la Corte sin dalla sua

prima pronuncia ha chiarito che l'esercizio di uno sport dipende dal diritto comunitario nella misura in cui esso costituisce un'attività economica (Causa 36/74, Walrave).

La più importante delle sentenze della CGUE è stata sul caso Bosman del 1995¹³. Nel dettaglio un calciatore belga che il cui contratto con una società belga era scaduto, sosteneva che il sistema di trasferimento previsto dalla FIFA impedisse il suo trasferimento ad una società di calcio francese. Il calciatore ha quindi chiamato in giudizio il suo club, la Federazione belga di calcio e la UEFA, sostenendo che il sistema di trasferimento e le relative norme sulla cittadinanza determinassero discriminazioni dirette e fossero contrarie al diritto comunitario nella parte in cui questo garantiva il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'UE.

La Corte di giustizia, considerando che la disciplina relativa ai trasferimenti ed alla cittadinanza fossero effettivamente tali da ostacolare la libera circolazione dei giocatori, accolse il ricorso del giocatore. Nella storica pronuncia, la Corte ha stabilito che un club non può impedire ad un giocatore cittadino di un paese dell'UE di firmare alla scadenza del suo contratto un nuovo contratto con un altro club in un altro paese dell'UE, né tanto meno rendere difficoltoso un trasferimento, subordinando il medesimo al pagamento di un'indennità di trasferimento, di formazione da parte del soggetto presso il quale il giocatore si trasferisce¹⁴.

4. La tutela sanitaria

La prima normativa in materia di tutela sanitaria risale alla Legge 28 dicembre 1950 n. 1055.

Successivamente l'articolo 2 della legge n. 1099 del 1971, rubricato "Tutela sanitaria delle attività sportive", ha stabilito che la tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive.

Negli anni sono seguiti due importanti testi normativi che rappresentano tuttora la normativa di riferimento in materia:

- il Decreto del 18/2/1982 che disciplina la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;
- il Decreto del 28/2/1983 che disciplina la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica.

5. Idoneità Agonistica

Il DM 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" stabilisce all'art. 1 che ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere. A controlli medici specifici devono sottoporsi altresì i partecipanti ammessi alle fasi nazionali dei giochi della gioventù.

6. Idoneità non agonistica

Negli stessi anni in cui vengono definite le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica vengono altresì stabilite anche quelle per l'attività sportiva non agonistica. Se ne occupa il DM 28 febbraio 1983 rubricato "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".

La tutela sanitaria per l'attività sportiva non agonistica viene affidata in questo caso ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982;
- c. coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

La certificazione deve essere preventiva alla partecipazione alle attività sportive e con periodicità annuale. Si sottolinea che lo "stato di buona salute" viene certificato nei limiti diagnostici degli accertamenti svolti e che la certificazione non implica alcun giudizio di idoneità per uno sport specifico, diversamente dal Certificato di idoneità agonistica.

Non è prevista comunque la certificazione per partecipare alle normali lezioni di Educazione fisica inserite nelle attività curriculari delle scuole di ogni ordine e grado (perle quali vige, al contrario, il principio che deve essere certificata la eventuale non idoneità dell'alunno)¹⁵.

¹³ In pratica il nome del calciatore interessato viene utilizzato per riferirsi alla famosa sentenza.

¹⁴ Il cavillo: Sempre nella pronuncia Bosman è stato statuito che non sono legittime le regole relative alla cittadinanza che prevedano che una società possa far giocare solamente un numero limitato di giocatori cittadini di un altro paese dell'UE.

¹⁵ Il cavillo: la tutela sanitaria per gli atleti disabili: Le attività sportive federali classificate promozionali praticate da atleti con disabilità intellettiva relazionale richiedono il possesso di un certificato di stato di buona salute ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/2/1983.

7. Tutela previdenziale

La tutela previdenziale agli sportivi viene riconosciuta per la prima volta con l'emanazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, che stabilisce l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'E.N.P.A.L.S., (ente istituito con D. lgs. n. 708/1947).

Questa disciplina non si applicava tuttavia a tutte le categorie di sportivi, ma solo ad alcune di essi. Solo con la legge 91 del 1981 l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) viene estesa a tutti gli altri sportivi professionisti.

Le assicurazioni pensionistiche nei confronti degli sportivi professionisti sono state gestite sempre dall'Enpals come "fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituiva allegato al bilancio generale dell'istituto. Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'Enpals è confluito poi nell'Inps.

Gli sportivi non professionisti, e comunque gli sportivi che sono fuori dall'ambito di operatività degli artt. 2 e 9 della l.23.3.1981, n.91 non rientrano nell'ambito di tutela previdenziale erogata dall'Enpals ora Inps¹⁶.

La tutela previdenziale è garantita solo ai professionisti e non anche agli sportivi non professionisti. Infatti questi non possono rientrare, né nella gestione separata prevista dall'art.9 della legge 91 del 1981 per la tutela pensionistica degli sportivi professionisti, né nella tutela pensionistica generale erogata dall'ex Enpals per i lavoratori dello spettacolo, attesa l'elencazione tassativa delle categorie di lavoratori soggetti all'iscrizione obbligatoria all'ex Enpals ai sensi dell'art.3 del d.lgs. C.P.S. 16.7.1947, n.708.

Il finanziamento del sistema previdenziale a favore dei soggetti beneficiari è garantito dalla contribuzione, il cui onere ricade, seppur in maniera quantitativamente diversa, sulle società sportive professionistiche e sui singoli assicurati.

Le attività sportive federali classificate agonistiche praticate da atleti con disabilità intellettiva e relazionale richiedono il possesso del certificato di "idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili" secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993; in questo testo normativo vengono fissati i requisiti dell'atleta, la differenziazione in funzione dell'impegno cardiovascolare e respiratorio similmente a quanto stabilito dal DM 18.02.1982. Si caratterizza per alcune prove tipiche come la prova da sforzo e l'accertamento integrativo per sport e disabilità.

¹⁶ In pratica tutti gli sportivi che esercitano l'attività sportiva nell'ambito di una disciplina non regolamentata dal CONI.